

Prof. Avv. IGNACIO ARROYO
Professore Ordinario di Diritto Commerciale
Università Autonoma di Barcellona
Ramos & Arroyo, Abogados
Paseo de Gracia 92 – Barcelona 08008
Tel. +34.93.487.11.12 - Fax. +34.93.487.35.62 - e-mail: rya@rya.es

IL CONTRATTO DI SKIPASS EUROPEO

3° FORUM GIURIDICO EUROPEO DELLA NEVE
BORMIO - Valtellina
23-25 Novembre 2007
DAI DIRITTI DELLA NEVE AL DIRITTO DELLA NEVE
www.bormioforumneve.eu

AUDITORIUM
SKI COLLEGE G.B. LEIBNIZ

INDICE: I. INTRODUZIONE.- 1. Impostazione.- II. CONCETTI E CARATTERISTICHE.- 2. La dualità istituzionale. Contratto e titolo di credito. 3. Definizione.- 4. Caratteristiche.- 5. Le Parti.- III. REGIME GIURIDICO.- 6. Natura giuridica.- 7. Contenuto.- 8. Segue. Speciale riferimento all'assicurazione. 9. La tessera come titolo di credito improprio. IV. CONCLUSIONI.

I. INTRODUZIONE

Auguri e grazie. In primo luogo, auguri per la continuità dello sforzo. Le buone idee sono importanti perché senza di loro il mondo non progredirebbe, ma servirebbero a poco o nulla se non utilizzate. Gli organizzatori di questo *III Forum Giuridico Europeo della Neve* hanno dimostrato non solo di avere idee brillanti, ma di saperle attuare efficacemente. Congratulazioni alle persone del Bormio Valtellina per tutto ciò che hanno conseguito. Dopo gli auguri, il ringraziamento non solo per avermi invitato come relatore, ma per avermi dato, un'altra volta, l'opportunità di continuare apprendendo e lavorando in favore della unificazione del Diritto europeo della neve.

1. Impostazione

Seguendo il mio suggerimento, gli organizzatori hanno accettato che io trattassi il tema del *Contratto di skipass europeo*. Esistono tre ragioni per questo.

a) La prima ragione è perché al giorno d'oggi, la pratica dello sci non si concepisce senza un contratto stipulato tra lo sciatore e l'ente gestore degli impianti sciistici. E' un fatto evidente che attualmente, lo sci fuori pista è minoritario, ed esclusa questa modalità lo sci ha bisogno quasi sempre dell'impiego di mezzi meccanici di proprietà di un gestore. Si può affermare senza esagerazione, che praticamente **tutti** gli sciatori e tutti i gestori di impianti sciistici stipulano contratti di questo tipo. Senza dubbio, gli altri innumerevoli argomenti affrontati in questo Forum, anch'essi importanti, trattano questioni puntuali la cui frequenza, però, è infinitamente minore. Facendo una valutazione comparativa, per esempio, le valanghe, gli incidenti, gli sponsor, la omologazione dei titoli, le competizioni sportive, l'utilizzo di mezzi meccanici sulle piste, l'arbitraggio e inclusi i problemi relativi alla legislazione applicabile e la giurisdizione competente, sono questioni isolate e sporadiche che non sono sempre presenti. Invece tutti gli sciatori che utilizzano le piste stipulano un contratto con il gestore degli impianti. Questo significa, che stiamo parlando di un contratto che

annualmente in Europa è stipulato da milioni di sciatori.

b) Secondo, è contraria all'importanza di questo istituto la **poca o nulla attenzione** che gli è stata prestata, tanto da un punto di vista legale, (carenza di norme specifiche e complete) ⁽¹⁾, quanto dottrinale. Fino a dove arriva la mia conoscenza, non esiste – in Spagna – uno studio completo che analizzi la ricca problematica del contratto di *abbonamento* per lo sci ⁽²⁾.

c) Terzo, la ragione più importante, e già anticipo la conclusione della mia relazione. **Non esiste un contratto tipo europeo**, benché sia conveniente, perché non ci sono motivi tecnici che impediscano l'adozione di un contratto uniforme in tutti i paesi europei. Si avanzerebbe di più verso la sicurezza giuridica e il progresso economico ⁽³⁾. In ogni caso, è dimostrabile che le clausole contrattuali sono solite essere omogenee nonostante la diversità degli impianti, municipi, regioni e paesi in cui si applicano. In altri termini, l'autonomia della volontà ha prodotto un "corpus" contrattuale abbastanza uniforme, nonostante la teorica diversità normativa.

D'altra parte, affermata la mancanza di uniformità, lo studio di questa questione dovrebbe essere, con l'aiuto del **metodo comparato** (analizzare le analogie e le differenze, per esempio, nelle obbligazioni del gestore o nei diritti dello sciatore, tra Italia, Austria, Svizzera, etc. e Spagna), ma sfortunatamente con quindici minuti a disposizione diventa un compito impossibile. Pertanto, l'oggetto della mia relazione non è altro che offrire le linee guida del contratto di skipass e fissare le strade che possono essere intraprese in Congressi successivi.

II. CONCETTI E CARATTERISTICHE

2. La dualità istituzionale. Contratto e titolo di credito

Da un punto di vista giuridico l'abbonamento presenta una struttura bifronte: è un contratto, e un titolo di credito. Come contratto vincola due parti che si riconoscono diritti e obbligazioni reciproche. Come titolo di credito è un documento che incorpora una serie di diritti, ma le sue caratteristiche singolari fanno sì che venga qualificato come titolo di credito improprio o documento di legittimazione. Quindi, non ha la natura di titolo di credito in senso proprio: è un documento essenzialmente trasmissibile, letterale e autonomo.

3. Definizione

Lo skipass o forfait di sci è un contratto stipulato tra l'ente gestore degli impianti sciistici, che si obbliga a fornire tutti i servizi necessari affinché l'altra parte, lo sciatore, pratichi lo sport dello sci in sicurezza e per la durata o il termine pattuito, dietro il pagamento di un corrispettivo (il prezzo).

4. Caratteristiche

È un contratto consensuale, bilaterale, oneroso, a prestazione periodica o continuativa.

¹ In Spagna non è regolato, e in Italia la legge 363/2003, del 24 di dicembre, non lo definisce né disciplina il contratto. Senza dubbio, contiene alcuni riferimenti puntuali negli artt. 2° (definizione dell'area sciabile), 3° (obbligazioni del gestore degli impianti) e 4° (responsabilità del gestore).

² Cfr. In Italia DI SABATO, Daniela: *Il contratto di skipass*, in *I contratti di somministrazione di servizi*, a cura di Roberto Bocchini, presentazione di Pietro Resigno, G. Giappichelli Editore – Torino, 2006, pp. 812 a 827.

³ È un principio pacifico che la diversità normativa e giurisdizionale sono un pericolo tanto per la sicurezza giuridica quanto per lo sviluppo del commercio internazionale, che è uno degli elementi del progresso economico. La UE è un buon esempio di questa affermazione.

a) *Consensuale* perché si perfeziona con il consenso delle parti. Pertanto, soggetto alla dottrina sui vizi della volontà. Il consenso deve essere manifestato liberamente, e da persona capace. I minori, nonostante beneficiano del contratto, devono essere accompagnati da persona che su di loro eserciti la patria potestà, o da rappresentante (istruttore o accompagnatore). L'abbonamento o documento (la tessera) non è condizione essenziale per il perfezionamento del contratto perché, come già visto, non si tratta nel caso di specie di un contratto solenne o reale, che si perfeziona con la emissione di un determinato documento o esige la consegna di qualcosa (la tessera) per vincolare le parti al suo adempimento (4).

b) *Bilaterale* perché vincola due parti, il gestore e lo sciatore. La bilateralità non viene alterata nella circostanza in cui "la parte sciatore/consumatore" sia un gruppo (per esempio: i membri del club di montagna dei Pirenei catalani), e il "Gestore" un consorzio tra più imprenditori indipendenti, che si aggregano e vincolano con il solo scopo di offrire uno spazio sciabile maggiore, a seconda delle condizioni geografiche inserite nel contratto. Questo si può ritenere un fenomeno sempre più frequente per ovvie ragioni di competitività.

c) *Oneroso e sinallagmatico*, opposto di gratuito, perché esistono obbligazioni per entrambi i contraenti: il pagamento del prezzo o l'abbonamento da parte dello sciatore e lo spazio a disposizione, il funzionamento degli impianti di risalita e gli altri servizi aggiuntivi necessari per la pratica dello sci, da parte del gestore. Naturalmente, l'inadempimento del contratto da luogo o alla richiesta di adempimento o la risoluzione del contratto con l'obbligo di risarcire danni (5).

d) *Di carattere periodico o continuativo* perché la prestazione principale del gestore non termina con la consegna, ma si prolunga per tutta la durata contrattata (giorno/i, settimana/e, mese/i o tutta la stagione). Inoltre, il gestore è obbligato a mantenere gli impianti aperti e in condizione di poter praticare lo sci in tutta sicurezza (funzionamento permanente degli impianti di risalita, mantenimento della neve e dei macchinari, segnaletica, e personale addetto al soccorso e trasporto degli infortunati). Da un punto di vista temporale è caratterizzato dalla durata e dalla periodicità.

e) *Standard* in quanto il contratto non è il frutto di una negoziazione tra le parti, ma contiene condizioni generali predisposte dalle imprese e imposte dal gestore. Bisogna inoltre aggiungere, che la tessera (abbonamento o skipass) include solo le condizioni essenziali, dovendosi completare con lo statuto o altre condizioni generali che rientrano nella ragione sociale dell'ente gestore degli impianti, grazie alla clausola di rinvio o incorporazione. Si tratta di un'esigenza dovuta alla forte crescita del numero degli appassionati dello sci trasformato oramai in uno sport di massa, pertanto diventa più agevole l'applicazione di contratti standard. Questo, permette l'applicazione della legge sulle Condizioni Generali di Contratto (6) e le norme a protezione e difesa del consumatore (7).

⁴ A questo riguardo conviene ricordare che le modalità contrattuali sono varie e normalmente il contratto si celebra ai piedi della pista da sci, allo sportello dove si richiede l'abbonamento (come al cinema), ma non ci sono inconvenienti, ed è sempre più frequente, stipularlo fuori dal comprensorio, per esempio, nell'ufficio della sede sociale, oppure per fax, internet. Così succede con la contrattazione per i gruppi, o dall'agenzia di viaggi che organizza un piano vacanze più completo. Lo stesso succede quando il contratto è per un'intera stagione o comunque per una durata superiore al giorno o alla settimana.

⁵ Condizione risolutoria tacita ex art. 1.124 del Codice civile spagnolo.

⁶ cfr. Legge 7/1998, 13 di aprile, sulle Condizioni Generali dei Contratti (BOE n° 89, de 14 di aprile), che incorpora la Direttiva 93/13/CEE, del Consiglio, del 5 di aprile 1993, circa clausole abusive nei contratti celebrati con i consumatori.

⁷ Legge 26/1984, de 19 di luglio, Generale per la difesa dei consumatori e utenti, modificata dalla Disp. Ad. 1ª.- della Legge sulle Condizioni Generali dei Contratti, *supra cit.* nota 5.

5. Le Parti

Nel contratto di skipass le parti sono due, lo sciatore e l'ente gestore degli impianti di risalita e delle piste.

a) *Lo sciatore* è la persona fisica titolare dei diritti riconosciuti dal contratto. Come nel contratto di assicurazione, il contraente non è necessariamente l'assicurato o colui che contratta l'abbonamento (la tessera di skipass). Normalmente è la stessa persona, ma alcune volte, il contraente può essere persona distinta dallo sciatore che è il beneficiario dei diritti derivanti dal contratto. Questa situazione si verifica quando si contratta in nome e per conto di terzi o a favore di terzi. Un esempio può essere il contratto di gruppo, cioè il contratto celebrato con un'associazione o incluso da una agenzia di viaggi che offre un pacchetto completo per una vacanza invernale, includendo nel contratto di servizio turistico (oltre al viaggio, l'alloggio, la manutenzione, i trasferimenti, l'equipaggiamento, corsi, l'assicurazione infortuni, etc.) l'accesso alle piste di sci. Obbligazione che si fonda sulla consegna dell'abbonamento (skipass).

Per quanto riguarda lo sciatore è importante sottolineare che le condizioni soggettive sono fondamentali per quel che riguarda gli effetti giuridici. Basta pensare che lo sci è uno sport praticato da un gran numero di minori, di persone anziane e di incapaci. Inoltre, non tutti gli sciatori hanno lo stesso livello, ci sono principianti, esperti e professionisti. Condizioni soggettive che comportano effetti giuridici, per esempio, in materia di responsabilità.

b) L'ente di gestione degli impianti. Abbiamo già visto che può trattarsi di un solo gestore o di un'aggregazione di diversi gestori che si accordano al fine di offrire un servizio più ampio (comprensorio sciistico) ⁽⁸⁾. Si è messa in discussione la natura di questa relazione con riferimento al tema della responsabilità. Infatti, se lo sciatore ha stipulato il contratto con uno solo dei gestori membro del comprensorio sciistico, essendo tutti i gestori parte del contratto, rispondono solidalmente salvo che non sia espressamente stabilito il contrario ⁽⁹⁾.

III. REGIME GIURIDICO

6. Natura giuridica. Trasporto vs. somministrazione.

La dottrina in tema di contratto di skipass è divisa. Infatti abbiamo i sostenitori della tesi che inquadra il contratto di skipass come un contratto di trasporto, e i sostenitori della tesi che lo inquadra come un contratto di somministrazione di servizi.

a) Come contratto di trasporto di persone, il vettore (il gestore) si obbliga a trasportare da un luogo ad un altro lo sciatore in cambio del pagamento del prezzo pattuito (l'abbonamento). Effettivamente, il vettore con l'utilizzo di mezzi meccanici (sciovia) assume l'obbligazione di trasportare lo sciatore da un luogo di origine ad altro (da valle a monte). In questo modo, il gestore assume una obbligazione di risultato: arrivo a destinazione/i. L'obbligazione del vettore non riguarda i mezzi (utilizzo dei mezzi con la dovuta diligenza), ma il risultato: trasferimento da un punto ad un altro. Come avviene nel contratto di trasporto, il gestore assume tre obbligazioni: il trasferimento, la custodia e la puntualità. Quello che rappresenta tre diversi tipi di responsabilità.

Il gestore, come vettore, risponde per ⁽¹⁰⁾:

⁸ cfr. In dottrina la descrizione di questo fenomeno in PRADI, M.: *Sci alpino*, voce del *Dig. Disc. Priv. (sezione civile)*, volume XVIII, Torino, 1998, pp. 163 e ss.

⁹ La questione non è futile, perché in molte occasioni i comprensori appartengono a municipi, regioni e nazioni diverse, con i problemi della diversità normativa e giurisdizionale. Questo accentua la necessità di una armonizzazione del diritto.

¹⁰ L'importante tema della responsabilità è stato già trattato in. Cfr. ARROYO, Ignacio: Spagna: *Legislazione, giurisprudenza e bibliografia sul diritto della neve*, in "Il Forum Giuridico sulla neve", Bormio,

- non portare il passeggero a destinazione
- danni causati al passeggero (morte o lesioni personali) durante il trasporto
- il ritardo (non compiere l'obbligazione nel rispetto dei tempi convenuti).

Senza alcun dubbio, non mancano argomenti contrari a questa posizione della dottrina che inquadra il contratto di skipass come contratto di trasporto. Abbiamo due argomenti principali: oltre al trasporto ci sono ulteriori prestazioni essenziali all'interno del contratto di skipass. Infatti, oltre al trasporto (esistenza e corretto funzionamento degli impianti), il gestore si obbliga a mantenere la pista in condizione di :

- praticare lo sci (neve sufficiente, sistema di neve artificiale, manutenzione delle piste, segnaletica, etc.) ⁽¹¹⁾;
- sciare in sicurezza (dotazione di mezzi personali e materiali al fine di prestare primo soccorso in caso di situazioni di emergenza o incidenti); e
- offrire divertimenti e svago (impianti e servizi alberghieri e aree di riposo sulla pista), in quanto lo sci non è solo un'attività sportiva, ma anche un'attività ludica e di svago;
- permettere l'arrivo e l'accesso comodo agli impianti (parcheggi, aree di riposo, etc.).

b) Quanto detto al punto precedente ha portato all'inquadramento del contratto di skipass come contratto di prestazione di servizi, e più specificatamente, contratto di somministrazione ⁽¹²⁾. Elemento proprio del contratto di somministrazione, senza dubbio, è la durata. Il contratto in questione, è caratterizzato infatti per essere un contratto di durata, perché la prestazione non si esaurisce con un solo ed unico atto, ma dura nel tempo (un giorno, giorni, settimana/e, mese/i o tutta la stagione invernale). Questo da luogo ad un contratto con prestazione periodica o continuativa, che sono gli elementi tipici del contratto di somministrazione ⁽¹³⁾. Inoltre, bisogna aggiungere che il contratto di skipass non è limitato alla sola pratica dello sci in senso stretto e sportivo, ma include tutta una serie di servizi complementari relativi ad attività ludiche e di intrattenimento (servizi alberghieri, aree di riposo, bar, caffetterie, ristoranti, etc.).

Si è discusso sulla natura di questo contratto, se si tratta di un contratto di compravendita o di prestazione di servizi, e se può essere considerato un contratto di appalto. Discussione importante sorta per la mancanza di una regolamentazione concreta al riguardo, quindi le lacune dovranno essere colmate facendo riferimento alla figura contrattuale più conforme con la sua natura giuridica. La dottrina prevalente lo inquadra all'interno della categoria dei contratti di servizio, abbandonando qualsiasi riferimento al contratto di compravendita.

Per concludere, bisogna aggiungere che, il contratto di skipass è un contratto di

2005; ID.: *L'assicurazione contro gli incidenti di sci*, "Il Forum Giuridico della neve", Bormio, 2006; ID.: *El seguro contra los accidentes de la práctica de esquí*, "Revista General del Legislación y Jurisprudencia", 2006, n° 4, octubre-diciembre, pp. 527 a 559.

¹¹ La definizione di sci, deve essere interpretata nel modo più ampio, perché al giorno d'oggi oltre allo sci alpino si praticano, *snow bord, big foot, easy carving, salti*, etc., che esigono una speciale adeguamento delle piste e del servizio.

¹² ALONSO SOTO, Ricardo: *El contrato de suministro*, in Uría y Menéndez (Coordinatori): *Curso de Derecho Mercantil*, vol. II, 2001, pp. 214 e ss.

¹³ Si definisce come il contratto con cui una parte si obbliga, verso corrispettivo del prezzo, a eseguire, a favore dell'altra, prestazioni periodiche e continuativa di cose. Cfr. SSTS 30 novembre 1985, 24 febbraio 1992 e 2 dicembre 1996, ed altre. Il flusso di prestazioni è la nota che giustifica la sua utilità per ambi due contraenti, per uno perché possa pianificare, per l'altro perché abbia la garanzia o continuità del servizio.

natura mista, di trasporto e di somministrazione di servizi, pertanto il gestore è obbligato per le prestazioni di entrambe le fattispecie contrattuali. Di conseguenza, le disposizioni legali relative al trasporto e somministrazione sono applicabili in mancanza di clausole contrattuali ⁽¹⁴⁾.

7. Contenuto

Il contenuto del contratto si riferisce ai diritti e obbligazioni delle parti.

Trattandosi di un contratto bilaterale, oneroso e sinallagmatico, i diritti e le obbligazioni di ciascuna parte sono reciproci. Il diritto dello sciatore corrisponde alle obbligazioni del gestore contraente. Il diritto del gestore è quello di percepire il pagamento del prezzo della tessera di skipass da parte dello sciatore.

Lo sciatore, in cambio del pagamento dell'abbonamento, ha diritto a utilizzare le piste per la durata e le condizioni stabilite nel contratto. In concreto questo diritto si divide in quattro prestazioni specifiche:

- Il diritto al **trasporto** o all'utilizzo degli impianti di risalita ⁽¹⁵⁾.
- Il diritto a scendere su piste **sciabili** (presenza di neve, macchinari di produzione di neve artificiale, tracciati, etc.);
- Il diritto a sciare in condizioni di **sicurezza** (segnaletica, informazioni sullo stato della pista, servizio di pronto soccorso, etc.); e
- Il diritto all'accesso in luoghi di **intrattenimento** e svago situati sulle piste.

Speciale attenzione lo meritano le condizioni di luogo e di durata. La durata è prevista dal contratto, che viene fissata unilateralmente dall'ente gestore e con diverse opzioni, e accettata dallo sciatore. Faccio riferimento tanto al calendario quanto all'orario e i giorni di apertura. Le modalità sono varie, dipende dal gestore, inoltre le disposizioni amministrative possono prevedere il rispetto di orari minimi.

Lo spazio in senso geografico è stabilito dal contratto. Normalmente la tessera descrive l'area o la zona dove è possibile sciare, questo può essere anche annunciato pubblicamente in cartelli situati in posti visibili, tanto all'entrata quanto nei punti strategici distribuiti all'interno del proprio comprensorio.

Oggi sta diventando sempre più frequente, che gestori d'impianti sciistici confinanti, stipulino accordi di collaborazione con il fine di ampliare gli spazi sciabili, l'offerta e la qualità del servizio. La zona sciabile è descritta nel contratto ⁽¹⁶⁾. Lo sciatore deve

¹⁴ cfr. Il diritto spagnolo manca di una normativa al riguardo, salvo un riferimento nella Legge sui contratti pubblici (*Ley de Contratos del Estado*) di Stato. Si tratta di un contratto di natura commerciale perché una delle parti, il somministratore, è un imprenditore (art. 326.1 Codice di commercio, lo qualifica di commercio). Senza dubbio, esiste ampia giurisprudenza al riguardo, vedi, SSTS in ALONSO SOTO, *op. loco cit.*; art. 1570 Codice civile italiano permette applicare le disposizioni riferite alle prestazioni specifiche dei servizi di somministrazione.

¹⁵ Si discute in dottrina se la collaborazione dello sciatore nella prestazione di trasporto altera il significato proprio di trasporto facendogli perdere i connotati propri. Lo sciatore non è un soggetto passivo la cui inattività è necessaria al fine che il vettore possa compiere alla sua obbligazione. Al contrario, senza la collaborazione attiva dello sciatore risulta impossibile il trasporto, comportamento che si estende a tutta la durata del trasporto. Sebbene questa circostanza si produce, in scala minore, anche nel trasporto di persone (per esempio, in navi dove il passeggero si muove liberamente dentro la nave, con il conseguente aumento del rischio), è certo che nel nostro contratto di sci il trasferimento è un elemento accessorio e secondario alla finalità vera (causa economico sociale del contratto), perché la volontà reale dello sciatore è sciare (spostarsi sulla pista) e non tanto utilizzare gli impianti meccanici di risalita. Se potesse, prescinderebbe da loro.

¹⁶ Questi tipi di accordi sono sempre più numerosi per ragioni di competitività. Sono molti gli esempi che posso citarsi al riguardo: In Spagna, la stessa tessera (abbonamento) serve per poter sciare nella stazione della Molina e della Masella (Pirenei catalani). In Italia: Plan Coronas Kronplantz gestito dal consorzio Skirama; Cortina d'Ampezzo gestito dal Consorzio Esercenti Impianti a Funne Cortina, San Vito di Cadore, Auronzo, Misurina e Dolomiti Super Ski.

prevedere gli orari di chiusura al fine di non trovarsi in condizione di pericolo nel momento del suo rientro, dovuto all'eccessivo allontanamento dal punto di partenza. Ovviamente, i gestori non sono obbligati a prevedere mezzi di trasporti esterni alla propria area sciabile al fine di facilitare il ritorno degli sciatori al loro luogo di partenza.

8. Segue. Speciale riferimento all'assicurazione.

Con riferimento all'assicurazione, bisogna fare una distinzione tra l'assicurazione dello sciatore e l'assicurazione dell'ente di gestione degli impianti. La prima suole essere volontaria e la seconda obbligatoria.

Il contratto di abbonamento non può imporre allo sciatore l'obbligo di assicurarsi contro danni propri o a terzi derivati dalla pratica dello sci. Pertanto, per lo sciatore non esiste una assicurazione obbligatoria, nonostante pensiamo che sia preferibile. Non essendo obbligato dalla legge, l'imposizione in virtù del contratto di skipass stipulato, sarebbe nulla per applicazione delle norme sul diritto della libera concorrenza (dottrina dei contratti vincolati).

Per quanto riguarda l'ente gestore, la legge impone l'obbligo di stipulare un contratto di assicurazione per la responsabilità civile nei confronti degli sciatori e dei terzi ⁽¹⁷⁾.

9. La tessera come titolo di credito improprio

Si è detto che la tessera di skipass che riceve lo sciatore nel momento della stipula del contratto, presenta un doppio aspetto: quello di documento probatorio del contratto e di titolo di credito.

Come documento possiede efficacia probatoria, nonostante indichi solo la prestazione principale: il prezzo corrisposto, l'area sciabile e la durata.

Maggiore interesse presenta la tessera come titolo di credito. Si tratta di analizzare se effettivamente è un documento che condivide le stesse caratteristiche peculiari di un titolo di credito: letteralità, autonomia, legittimazione e trasferibilità.

a) *Letteralità*. Significa che i diritti e le obbligazioni delle parti sono descritti nel documento. Da notare che la tessera deve considerarsi un documento incompleto ⁽¹⁸⁾, perché effettivamente non riporta in modo completo tutti i diritti e tutte le obbligazioni delle parti, ma bisogna far riferimento alle condizioni generali del gestore in virtù della clausola di rinvio presente o implicita nella tessera.

b) *Autonomia*. Significa che i diritti e le obbligazioni sono quelle contenute all'interno del documento; azioni ed eccezioni in difesa dei diritti e le obbligazioni delle parti sono indipendenti dal contratto e hanno vita propria in virtù dell'emissione del documento. Si tratta di una caratteristica discutibile, perché al margine della progressiva sparizione della tesi dell'astrazione a beneficio della causalità, tanto il gestore quanto lo sciatore possono allegare nella loro difesa tutte le azioni o eccezioni che derivano dal contratto, benché non siano raccolte nel documento.

c) *Legittimazione*. Si intende la titolarità che si dimostra con il semplice possesso del documento come se si trattasse di un titolo al portatore. La risposta non è univoca e

Lasciamo da parte il problema della natura giuridica di questo tipo di accordo, che deve essere analizzato alla luce del diritto della libera concorrenza. (Sono patti restrittivi e pertanto, proibiti dal diritto europeo della concorrenza, ex art. 81 e ss. Trattato UE).

¹⁷ Cfr. Art. 4° Legge italiana n. 363/2003.

¹⁸ Anche l'azione è un titolo di credito incompleto, perché bisogna fare riferimento allo statuto della società per conoscere i reali ed effettivi diritti dell'azionista.

dipende dalla modalità contrattata. Se è giornaliera, la risposta sarebbe affermativa. In tutti gli altri casi no, perché la tessera è nominativa, nonostante la identificazione avviene mediante la foto del contraente e non suole apparire il nome, né l'indirizzo né il numero della carta d'identità. Inoltre, è pratica comune includere la clausola di "personale e non trasferibile".

d) *Trasferibilità*. Si tratta della caratteristica essenziale del titolo di credito che nasce e si giustifica per essere trasferibile. La maggiore garanzia di trasferibilità la offrono i titoli al portatore, circolano e si trasferiscono con la semplice consegna del titolo. Come già detto, normalmente le tessere riportano il divieto di trasferimento o cessione. Inoltre, l'inadempimento di questa condizione è causa di risoluzione del contratto per inadempimento grave, pertanto si tratta di una condizione essenziale. La questione è discutibile, infatti, se per esempio venisse ceduta una tessera all'inizio della stagione o, in casi estremi il primo giorno di utilizzo, risulterebbe eccessivo che questo inadempimento causasse la perdita del diritto ad utilizzare le piste per tutta la stagione. I tribunali riconoscerebbero il diritto del gestore ad un semplice risarcimento per danni (pagamento del costo di un giorno di utilizzo).

La conclusione alla quale si è giunti è che, non rientra nella categoria dei titoli di credito, ma nella categoria dei c.d. titoli impropri o documenti di legittimazione (19).

IV. CONCLUSIONI

Primo. – Il contratto oggetto del presente studio è la figura giuridica più importante del diritto dello sci. Tutti gli sciatori che vogliono accedere alle piste da sci, devono stipulare un contratto di questo tipo. Sono milioni gli sciatori che ogni anno celebrano detto contratto.

Secondo.- Paradossalmente, l'importanza di tale contratto contrasta con la scarsa attenzione che il legislatore e la dottrina hanno prestato al riguardo. Manca di una regolamentazione concreta e non esistono monografie che trattano il tema.

Terzo.- Il contratto di skipass a causa della mancanza di una regolamentazione concreta è sottomesso al principio dell'autonomia della volontà. In via eccezionale si applicano le norme sulle Condizioni Generali dei Contratto in quanto rientra nella categoria dei contratti in serie.

Quarto.- Il contratto di skipass è un contratto misto, può essere qualificato come contratto di somministrazione di servizi con alcune note tipiche del contratto di trasporto. Non può essere qualificato contratto di trasporto né di compravendita o di appalto.

Quinto.- La tessera è un titolo di credito improprio o titolo di legittimazione.

Sesto.- Non esistono motivazioni tecniche che impediscano una regolamentazione europea uniforme.

¹⁹ Cfr. ARROYO, Ignacio: *Reflexiones en torno a los denominados títulos de crédito impropios y documentos de legitimación*, en "Revista de Derecho Mercantil", 1993, pp. 1189 e ss.